

Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2022, n. 34-4592

Principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012".Modifica D.G.R. n. 42- 1921 del 27.07.2015, All A) par. 3.2.alinea nn.14 e 15- Incarico Direttore di Distretto.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'organizzazione e il funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali (A.S.R.) sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., adottato dal direttore generale in applicazione dei principi e dei criteri stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale;

con D.G.R. n. 42- 1921 del 27.07.2015 , All. 1 sono stati approvati i principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Salute n. 70 del 2.04.2015, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

con riguardo al conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto l'art. 3-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che "e' attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria";

il successivo comma 4 della richiamata normativa nazionale attribuisce alla Regione, la disciplina degli oggetti "di cui agli articoli (...), nonche' al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni;

pertanto la suddetta D.G.R. n. 42- 1921 del 27.07.2015, All. 1 , paragrafo 3.2, alinea nn. 14 e 15, ha previsto che:

"Il conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto è effettuato mediante procedure pubbliche di selezione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'incarico è attribuito dal Direttore Generale a un dirigente sanitario del SSN che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. 502/1992 s.m.i., da almeno 10 anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria".

A seguito di istruttoria svolta dal settore regionale competente che ha raccolto le consultazioni dei Direttori Generali e sulla base dell'applicazione della norma nazionale in altre regioni, in relazione al particolare periodo di pandemia in atto e alla conseguente necessità di fare fronte alle crescenti difficoltà della gestione distrettuale, anche per la carenza di dirigenti sanitari, si

ritiene opportuno prevedere il conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto, da parte del Direttore Generale dell'ASL ad un dirigente del SSN, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione.

In considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno modificare la D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All A) par. 3.2., alinea nn. 14 e 15 come segue:

“Il conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto è effettuato a seguito dell'espletamento di procedure comparative, nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività ed evidenza pubblica.

L'incarico è attribuito dal Direttore Generale a un dirigente del SSN che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. 502/1992 s.m.i., da almeno 10 anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria”.

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., articolo 3, comma 1 bis, e art 3-sexies, comma 3;

visto il D.M. n 70 del 2.04.2015;

vista la D.C.R. n. 167-14087 del 3 aprile 2012 (PSSR 2012-2015);

vista la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.,

vista la D.G.R. n. 26-1653 del 29.06.2015;

vista la D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A, come modificato e integrato con D.G.R. n. 2-530 del 19.11.2019.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016 s.m.i. così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.21;

la Giunta Regionale a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

- di approvare la modifica dei criteri di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A), par. 3.2, alinea nn. 14 e 15, come segue:

“Il conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto è effettuato a seguito dell'espletamento di procedure comparative, nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività ed evidenza pubblica.

L'incarico è attribuito dal Direttore Generale a un dirigente del SSN che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro

organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. 502/1992 s.m.i., da almeno 10 anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria”.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)